

**STATUTO SOCIETÀ UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.p.A**  
**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -**  
**DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPITALE – OBBLIGAZIONI E**  
**ALTRI TITOLI DI DEBITO**

**Articolo 1 (denominazione)**

La Società “Umbria Distribuzione Gas S.p.A.” o più brevemente denominata Umbria Distribuzione è disciplinata dal presente Statuto.

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

**Articolo 2 (sede legale)**

La Società ha sede in Terni. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

**Articolo 3 (Oggetto sociale)**

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli.

La società potrà inoltre assumere e cedere partecipazioni in società aventi ad oggetto l'attività di vendita del gas di qualsiasi genere all'ingrosso e ai clienti finali e le prestazioni dei servizi connessi, attinenti e strumentali.

La società opera nel rispetto dei principi di economicità e redditività, della riservatezza dei dati aziendali, nonché per il raggiungimento dell'efficienza e di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

**Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Unbundling Funzionale - “TIUF” (all. A alla delibera dell'ARERA n. 296/2015/R/com e s.m.i.), la società, nello svolgimento delle proprie attività, persegue altresì la finalità di:**

- a) favorire la concorrenza nel settore del gas naturale;**
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;**
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;**
- d) impedire i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.**

**Al fine di garantire quanto previsto nel capo precedente, il Consiglio d'amministrazione nomina il Gestore Indipendente, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal TIUF. Il Gestore Indipendente opera secondo quanto previsto anche all'art. 12 del TIUF.**

La società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato.

La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- lo studio, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da teleriscaldamento e di energia elettrica, così come ogni altra energia, impianti di illuminazione pubblica, nonché di semafori e segnalazioni luminose in genere;
- l'acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti relativi ai servizi dianzi indicati;
- il rilevamento cartografico di territori comunali, provinciali e regionali e la costituzione di sistemi informativi territoriali per la

realizzazione e la gestione di reti tecnologiche, di infrastrutture e di utilizzazione del suolo anche per attività di pianificazione e programmazione urbanistica ed ambientale, la gestione e la manutenzione del suolo, del sottosuolo e della viabilità;

- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore e al monitoraggio degli edifici; lo svolgimento di attività di ricerca in genere nonché l'organizzazione e la promozione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse.
- la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica a favore di soggetti pubblici o privati in tutte le iniziative di carattere tecnico e socio-economico rivolte allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità esercitati dai medesimi soggetti.
- lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, relativi a impianti di condizionamento e impianti di sicurezza e di monitoraggio e altri, attinenti al funzionamento delle abitazioni, uffici ed edifici.

Per il conseguimento delle sue finalità, la società pertanto potrà assumere lo studio, l'elaborazione e la gestione, curandone l'applicazione e l'implementazione, di sistemi e procedure integrati e informatizzati, nonché commissionare studi e analisi, acquistare, far realizzare, vendere e concedere in uso programmi e procedure relative.

Al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale sopracitato, la società può effettuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quali

sottoscrizione, acquisti e vendita di azioni, di quote o di obbligazioni, assunzioni di partecipazioni e cointeressenze in altre aziende, assunzioni di finanziamenti, di fidejussioni, nonché operazioni passive di locazione finanziaria (leasing finanziario), nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente, strumentale e opportuna al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali o concernenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complementari e affini, fatta eccezione delle operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinata dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

La Società, **nei limiti e nel rispetto della disciplina dell'unbundling di cui al TIUF e successive modifiche ed integrazioni**, potrà affidare a società controllate o collegate singole attività o fasi specifiche complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

#### **Articolo 4 (durata)**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata ai sensi di legge.

#### **Articolo 5 (capitale sociale)**

Il capitale sociale è di euro 2.120.000 (duemilionicentoventimila) diviso in numero 2.120.000 (duemilionicentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

#### **Articolo 6 (azioni)**

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro

dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

### **Articolo 7 (soci e clausola di prelazione)**

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto. Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci informando, con raccomandata A/R, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'offerta di acquisto ricevuta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita ed allegando ragionevole evidenza a supporto dell'esistenza dell'offerta di tale terzo.

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della Società, ecc.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare a tutti i Soci, con lettera raccomandata a.r. entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera del Socio offerente il contenuto dell'offerta specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente,

debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione stessa solo sull'intero numero delle azioni offerte in vendita.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, titolari del diritto di prelazione, le azioni offerte in vendita verranno attribuite ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno trasferibili purché al medesimo terzo promittente acquirente ed a condizioni non difformi a quelle indicate nell'offerta.

Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 30 giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso intenda comunque procedere al trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

Il diritto di prelazione non opererà nel caso di trasferimento di tutta la propria partecipazione, ma non di parte, da un Socio a Società controllanti il Socio stesso o dallo stesso controllate o a Società controllate, anche indirettamente dalla controllante il Socio.

A questo fine i termini controllata e controllante avranno il significato di cui all'art. 2359 del codice civile.

### **Articolo 8 (obbligazioni e altri titoli di debito)**

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 9 (assemblea degli azionisti)**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

### **Articolo 10 (convocazione)**

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è spedito a mezzo raccomandata o di telegramma almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

### **Articolo 11 (intervento in assemblea)**

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni lavorativi prima della data dell'assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in

videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

### **Articolo 12 (delibere dell'assemblea)**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società



lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 giorni.

Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

### **Articolo 13 (quorum)**

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è legalmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l' 86% (ottantaseipercento) del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l' 86% (ottantaseipercento) del capitale sociale; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno l' 86% (ottantaseipercento) del capitale rappresentato in Assemblea.

L'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è legalmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l' 86% (ottantaseipercento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l' 86% (ottantaseipercento) del capitale sociale.

### **Articolo 14 (Presidenza dell'assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o in caso di assenza o impedimento di entrambi dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale

dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal

Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

## **SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

### **Articolo 15 (sistema)**

La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale; l'Assemblea ordinaria attribuisce l'esercizio del controllo contabile al collegio sindacale oppure a una società di revisione.

### **Articolo 16 (composizione e nomina)**

Il Consiglio di amministrazione si compone di sei membri.

Gli amministratori saranno nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere indicati con numeri progressivi pari ai posti da ricoprire.

Le liste potranno essere presentate da parte dei soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero normativamente prescritti per l'assunzione della carica, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato recante informazioni circa le proprie caratteristiche personali e professionali.

Del deposito delle liste e degli altri documenti ad esse allegati dovrà essere data menzione nell'avviso di convocazione.

L'elezione in base al metodo del voto di lista si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- ciascuna lista può essere composta di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi, fermo comunque restando che ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino a un numero pari a quello dei nominandi;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati;
- in caso di parità del quoziente, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.

Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia. Gli amministratori non possono essere nominati

per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, mediante cooptazione di un nuovo amministratore, su proposta di un amministratore della stessa lista in cui era stato candidato l'amministratore venuto meno o, in mancanza, del socio che ha presentato la lista stessa.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla assemblea immediatamente successiva.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 17 (compensi)**

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

#### **Articolo 18 (presidente e amministratore delegato)**

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente tra i suoi componenti eletti nella lista seconda classificata per numero di voti ottenuti. Nomina altresì un segretario, anche non amministratore.

Il Presidente:

- rappresenta la Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno di concerto con l'Amministratore Delegato e ne coordina i lavori;
- mantiene di concerto con l' Amministratore Delegato i rapporti istituzionali nell'ambito della Regione Umbria con soggetti pubblici e privati, Regione, Enti territoriali locali, istituzioni locali o nazionali, finalizzati alla promozione e sviluppo delle attività aziendali.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Amministratore Delegato tra i suoi componenti eletti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; allo stesso delega tutti i poteri per la gestione che non siano riservati per legge, o per disposizione statutaria, alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

**Ai sensi di quanto previsto dal TIUF e successive modifiche ed integrazioni, qualora la società decida di applicare il modello di unbundling in parziale deroga di cui all'art. 9.2 del TIUF, il gestore indipendente assumerà la figura dell'amministratore delegato o del comitato esecutivo per l'espressione del parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo, di cui all'art. 14.2 lett. a) del TIUF.**

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

## **Articolo 19 (convocazione)**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, il quale dovrà procedere anche quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'Amministratore Delegato e in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

## **Articolo 20 (poteri)**

**Nel rispetto e nei limiti della disciplina dell'unbundling di cui al TIUF**, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo quanto infra.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei consiglieri presenti e in caso di parità l'argomento in discussione è parificato alle materie di cui infra.

Tuttavia, le seguenti materie, che sono di sua esclusiva competenza, non possono formare oggetto di delega e dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri in carica tra i quali almeno un consigliere espresso da ciascuna delle liste che ha ottenuto voti nell'elezione del Consiglio:

1. nomina e revoca del Presidente e dell'Amministratore Delegato e determinazione dei loro compensi;
2. deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione e revoca delle stesse; deleghe e attribuzione di poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato e revoca degli stessi;
3. decisioni sull'eventuale emanazione di direttive, la fissazione di modalità e limiti relativi all'esercizio delle deleghe e l'eventuale avocazione al Consiglio ai sensi dell'art. 2381 3° comma del Codice Civile di operazioni rientranti nella delega ad organi delegati; resta inteso che – per la validità delle deliberazioni a questo riguardo – dovranno essere scrupolosamente valutate le circostanze di cui all' art. 2391 c.c. e le relative deliberazioni dovranno essere analiticamente motivate;
4. proposte all'Assemblea relative a modifiche dell'oggetto sociale;
5. proposte all'Assemblea relative a trasferimento della sede sociale;

6. proposte all'Assemblea relative a modifiche dell'ammontare del capitale sociale non in adempimento a obblighi di legge;
7. proposte all'Assemblea relative a proroga, scioglimento e liquidazione della società;
8. proposte all'Assemblea relative a fusione, scissione e trasformazione societaria;
9. proposte all'Assemblea relative alle modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione;
10. acquisto di partecipazioni in Società e consorzi;
11. cessione di aziende, rami d'azienda o partecipazioni in società;
12. costituzione ed acquisto di aziende o di rami d'azienda;
13. proposte in tema di politica dei dividendi diverse dalla distribuzione di tutti gli utili che, in base alle norme di legge, possono essere distribuiti;
14. conferimento di azienda e/o di rami d'azienda;
15. costituzione di consorzi;
16. acquisto, alienazione e permuta di beni immobiliari e mobili per importi superiori a 500.000 euro;
17. approvazione del budget, dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale;
18. assunzione di finanziamenti per importi superiori a 500.000 euro nell'arco dell'anno, concessione di garanzie a favore di terzi per un importo superiore a 250.000 euro nell'arco dell'anno, assunzione di finanziamenti che richiedano garanzie da parte dei soci;
19. contratti di servizio con i soci e, in generale, operazioni con parti correlate;
20. stipulazione di contratti di durata superiore a cinque anni e di importo complessivo superiore a 2.500.000 euro;
21. stipulazione di contratti e assunzioni di obbligazioni non previsti dai piani poliennali e dal budget per importi superiori a 250.000



euro nell'arco dell'anno;

22. approvazione di linee guida in materia di appalti ed approvvigionamenti;

23. Approvazione di proposte, o rescissioni, o risoluzioni, o integrazioni/modificazioni degli atti e provvedimenti convenzionali e concessori in forza dei quali la società svolge la propria attività, fuori dei casi in cui si tratti di meri adeguamenti a norme imperative di legge o rimozione di errori materiali.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

#### **Articolo 21 (collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

L'assemblea determina il compenso dovuto ai Sindaci

effettivi all'atto della loro nomina.

I Sindaci saranno nominati sulla base di liste presentate da soci, che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 15% del capitale sociale.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

L'elezione in base al metodo del voto di lista si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- ciascuna lista può essere composta di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi, fermo comunque restando che ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena ineleggibilità;
- ciascuna lista dovrà indicare quali tra i soggetti indicati sono un candidato alla carica di sindaco effettivo e quali un candidato alla carica di sindaco supplente;
- ciascun socio potrà votare per una sola lista;
- dalla lista che avrà ottenuto il minor numero dei voti espressi dai soci sarà tratto un sindaco effettivo con funzione di Presidente;
- dalle restanti liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti saranno tratti rispettivamente un sindaco effettivo e un sindaco supplente per ciascuna di tali liste;
- nel caso che ottengano voti due sole liste, da ciascuna di esse saranno tratti un sindaco effettivo e un sindaco supplente, fermo restando la suddetta modalità di nomina del sindaco effettivo con funzione di Presidente.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più sindaci non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un

numero progressivo, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero normativamente prescritti per l'assunzione della carica, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato recante informazioni circa le sue caratteristiche personali e professionali.

## **RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 22**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore Delegato disgiuntamente tra loro con piena pari facoltà.

## **BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI**

### **Articolo 23**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente verrà ripartita tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 24**

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 25**

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.